

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **66/1987** (ECLI:IT:COST:1987:66)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **28/01/1987**; Decisione del **25/02/1987**

Deposito del **02/03/1987**; Pubblicazione in G. U. **18/03/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4097**

Atti decisi:

N. 66

ORDINANZA 25 FEBBRAIO 1987-2 MARZO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 126 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 10 dicembre 1982 dal Pretore di Piazza Armerina, il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Salò, il 10 dicembre 1982 dal Pretore di Piazza Armerina (n. 2 ord.), l'11 gennaio 1983 dal Pretore di Portogruaro, il 5 maggio 1983 e il 16 maggio 1983 dal Pretore di Oristano (n. 2 ord.), il 24 marzo 1983 dal Pretore di Tione, il 19 maggio 1983 dal Pretore di Dolo, il 23 maggio 1983 dal Pretore di Legnano, il 22 settembre 1983 dal Pretore di Roma, il 18 gennaio 1984 dal Pretore di Portoferraio, il 23 luglio 1985 dal Pretore di Pergine Valsugana e il 18 settembre 1985 dal Tribunale di Caltanissetta, iscritte rispettivamente ai nn. 78, 97, 141, 142, 341, 615, 616, 617,

699 e 705 del Registro ordinanze 1983, ai nn. 245 e 836 del registro ordinanze 1984, al n. 766 del registro ordinanze 1985 e al n. 398 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 184, 198 e 253 dell'anno 1983, nn. 11, 32, 39, 231, e 321 dell'anno 1984, nn. 15 e 41 della prima s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 1987 il Giudice Relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Piazza Armerina con ordinanza emessa il 10 dicembre 1982 (reg. ord. nn. 78, 141 e 142/83), quello di Salò con ordinanza emessa il 6 dicembre 1982 (n. 97/83), quello di Portogruaro con ordinanza emessa l'11 gennaio 1983 (n. 341/83), quello di Oristano con ordinanze emesse il 5 e 16 maggio 1983 (nn. 615, 616/83), quello di Tione con ordinanza emessa il 24 marzo 1983 (n. 617/83), quello di Dolo con ordinanza emessa il 19 maggio 1983 (n. 699/83), quello di Legnano con ordinanza emessa il 23 maggio 1983 (n. 705/83), quello di Roma con ordinanza emessa il 22 settembre 1983 (n. 245/84), quello di Portoferraio con ordinanza emessa il 18 gennaio 1984 (n. 836/84), quello di Pergine Valsugana con ordinanza emessa il 23 luglio 1985 (n. 776/1985) e il Tribunale di Caltanissetta con ordinanza emessa il 18 settembre 1985 (n. 398/86), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che tale questione, è stata già dichiarata inammissibile con le sentenze n. 148 del 1984 e n. 350 del 1985 e manifestamente inammissibile, da ultimo, con ordinanza n. 267 del 1986.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossa con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.